

Comune di Grosseto

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 61 del 20/04/2017

modificato con:

delibera di Consiglio comunale n. 97 del 28/05/2018

delibera di Consiglio comunale n.99 del 13/07/2023



IL SINDACO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

L'ASSESSORE AL DEMANIO MARITTIMO

Bruno Ceccherini

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO AMBIENTALE

Domenico Melone

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Alessandro Bisdomini

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Massimiliano Bonelli

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Delimitazione territoriale
- Art. 4 - Competenze gestionali del Comune
- Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione
- Art. 6 - Stabilimenti balneari
- Art. 7 - Posa ombrelloni
- Art. 8 - Aree per attività sportive
- Art. 9 - Parchi acquatici galleggianti

Titolo II Concessioni demaniali marittime

- Art. 10 - Concessione
- Art. 11 - Contenuti dell'atto di concessione
- Art. 12 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative
- Art. 13 - Rilascio di concessione per altri usi
- Art. 14 - Concessioni di breve durata
- Art. 15 - Corridoi di lancio
- Art. 16 - Strutture sull'arenile
- Art. 17 - Spiaggia libera
- Art. 18 - Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti per ripascimento
- Art. 19 - Anticipata occupazione per opere di difficile rimozione
- Art. 20 - Cauzioni
- Art. 21 - Pulizia degli arenili
- Art. 22 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

Titolo III Canoni demaniali marittimi

- Art. 23 - Canoni
- Art. 24 - Pagamento del canone
- Art. 25 - Riduzione del canone
- Art. 26 - Canoni ricognitori

Titolo IV Cessazione del titolo concessorio

- Art. 27 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio
- Art. 28 - Rinuncia alla concessione
- Art. 29 - Decadenza del titolo concessorio

Titolo V Subingresso e affidamento

- Art. 30 - Subingresso
- Art. 31 - Affidamento in gestione

Titolo VI Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

- Art. 32 - Variazioni al contenuto della concessione

Titolo VII Spese di istruttoria e modalità di presentazione delle domande

- Art. 33 - Diritti di istruttoria
- Art. 34 - Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione e concessione

Titolo VIII Attività di vigilanza

- Art. 35 - Vigilanza

Titolo IX Balneazione

- Art. 36 - Ordinanza comunale sulla balneazione

Titolo X Norma finale

- Art. 37 - Aree classificate come SIC-SIR-ZPS
- Art. 38 - Rinvii

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera 1) del Decreto Legislativo n. 112/1998 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 88/1998.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
3. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. 509/1997 per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
4. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli artt. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

Art. 3 - Delimitazione territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo così come individuato nella cartografia di riferimento costituita dal Sistema Informativo del demanio marittimo (S.I.D.).
2. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Grosseto sono tutte quelle incluse nei confini comunali.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21/12/1995.

Art. 4 - Competenze gestionali del Comune

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Grosseto provvede principalmente a:
 - a) rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime;
 - b) revoca e decadenza delle concessioni;
 - c) rilascio autorizzazioni di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazione al contenuto della concessione);
 - d) anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione;
 - e) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45 bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del Codice della Navigazione;
 - f) adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
 - g) rilascio autorizzazioni per l'estrazione e raccolta di arena ed altri materiali per scopi non commerciali, salvo le competenze proprie delle Amministrazioni dello Stato nei casi di legge;
 - h) rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione;
 - i) vigilanza sulle aree del demanio marittimo;
 - j) emanazione dei provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione

1. Fra la battigia e l'area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri lineari misurate in condizioni meteo stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia, e pertanto il concessionario

è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50.

2. Deve essere comunque garantito il libero accesso alle zone demaniali e pertanto un concessionario non può impedire il passaggio all'interno della propria concessione.

3. Nella gestione della propria concessione deve comunque essere garantita e facilitata la fruibilità da parte dei portatori di handicap.

4. La materializzazione dei confini delle aree oggetto di concessioni demaniali marittime sono disciplinate nell'Ordinanza Balneare del Comune di Grosseto.

5. Per la tutela delle strutture nel periodo invernale, è ammessa l'installazione di idonei sistemi di protezione secondo le modalità disciplinate dagli Strumenti della Pianificazione Urbanistica ed agli Atti di Governo del Territorio e dai regolamenti edilizi, igienico sanitari vigenti fatta salva l'acquisizione preventiva da parte del concessionario delle autorizzazioni di legge, osservando sia il decoro delle strutture, sia il non impatto sulla costa che la sobrietà di realizzazione.

Art. 6 - Stabilimenti balneari

1. Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. E' fatto obbligo di esercizio dello stabilimento per tutto il periodo della stagione balneare fissato annualmente dall'Autorità competente.

3. Nell'ambito dell'arenile in concessione possono essere ricavati spazi per attività sportive e di intrattenimento (senza scopo di lucro, per puro e semplice svago dei fruitori della spiaggia, ai sensi della Circolare Ministeriale 120/2001), con l'obbligo di installazione di reti di protezione e delimitazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: minibasket, beach volley, gioco delle bocce, minicalcio o calcetto, giochi per bambini e similari, spettacoli ed animazioni di vario genere, previa comunicazione al Servizio competente in materia di demanio marittimo (per il periodo inerente la stagione balneare o la breve durata di particolare evento), fatta salva l'acquisizione preventiva da parte del concessionario delle autorizzazioni di legge.

Art. 7 - Posa ombrelloni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono 'aree per posa ombrelloni' le zone poste sull'arenile, attrezzate con ombrelloni e strutture similari per l'ombreggiamento, sedute ed accessori consimili, dotate di docce e servizi igienici rimovibili, ma senza spogliatoi e cabine.

2. Nell'ambito dell'arenile in concessione possono essere ricavati spazi per attività sportive e di intrattenimento (senza scopo di lucro, per puro e semplice svago dei fruitori della spiaggia, ai sensi della Circolare Ministeriale 120/2001), con l'obbligo di installazione di reti di protezione e delimitazione quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: minibasket, beach volley, gioco delle bocce, minicalcio o calcetto, giochi per bambini e similari, spettacoli ed animazioni di vario genere, previa comunicazione al Servizio competente in materia di demanio marittimo (per il periodo inerente la stagione balneare o la breve durata di particolare evento), fatta salva l'acquisizione preventiva da parte del concessionario delle autorizzazioni di legge.

Art. 8 - Aree per attività sportive

1. Si definiscono 'aree per attività sportive' le porzioni di arenili date in concessione per l'esercizio di attività di formazione sportiva e svolgimento di sport acquatici e/o di spiaggia.

2. In esse è permesso il solo esercizio di attività ludico-sportive, riservate esclusivamente ad istruttori, tesserati e soci, senza alcuna forma di ospitalità, ricettività ed offerta di servizi.

3. E' consentita, senza formalità istruttoria e per il solo periodo della stagione balneare, l'installazione di elementi ombreggianti senza ancoraggio permanente al suolo e che non comporti un uso difforme dallo scopo previsto, di superficie complessiva non superiore al 5 % della superficie della concessione su cui insisteranno i suddetti elementi, previa comunicazione al Servizio competente in materia di demanio marittimo (per il periodo inerente la stagione balneare o

la breve durata di particolare evento), fatta salva l'acquisizione preventiva da parte del concessionario delle autorizzazioni di legge in caso di installazione di elementi aventi rilevanza "ambientale". In aree SIC e SIR del Vincolo Bioitaly, la Valutazione di Incidenza di cui alla vigente normativa potrà determinare una superficie complessiva, inferiore al 5 %, distribuita in elementi ombreggianti a tutela delle peculiarità ambientali dei siti naturalistici.

E' altresì consentita la realizzazione di massimo due aree tecniche per rimessaggio attrezzature per una superficie massima complessiva di mq. 30, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, elementi ombreggianti, prive di partizioni in muratura e stabilmente ancorate al suolo, non costituenti Superficie Edificabile (SE) ai sensi dell'art. 10 del DPGR 39/R/2018. Le stesse prescrizioni sono applicate anche in caso di richiesta ai sensi dell'art. 24 Regolamento Codice Navigazione.

4. Nell'ambito dell'arenile in concessione possono essere ricavati spazi per attività sportive e di intrattenimento (senza scopo di lucro, per puro e semplice svago dei soggetti di cui al co. 2, ai sensi della Circolare Ministeriale 120/2001), con l'obbligo di installazione di reti di protezione e delimitazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: minibasket, beach volley, gioco delle bocce, minicalcio o calcetto, giochi per bambini e similari, spettacoli ed animazioni di vario genere, previa comunicazione al Servizio competente in materia di demanio marittimo, per il periodo inerente la stagione balneare o la breve durata di particolare evento, fatta salva l'acquisizione preventiva da parte del concessionario delle autorizzazioni di legge in caso di installazione di manufatti aventi rilevanza edilizia e paesaggistica. Qualora le aree per attività sportive ricadano in aree SIC e SIR del Vincolo Bioitaly, il tratto di spiaggia in concessione dovrà essere destinato esclusivamente ad usi strettamente riconducibili al solo esercizio dell'attività sportiva principale, con esclusione delle attività di intrattenimento sopra menzionate, al fine di limitare la pressione antropica sui siti naturalistici oggetto di tutela.

Art. 9 - Parchi acquatici galleggianti

1. Nei tratti di mare non già affidati in concessione, non interessati da installazioni di corridoi di lancio e ad un massimo di distanza dalla riva di ml. 100 (massimo punto terminale della struttura), possono essere individuati spazi per attività ludiche di intrattenimento con il posizionamento di parchi acquatici esclusivamente galleggianti.

2. A servizio dei parchi acquatici di cui al comma 1, nelle aree di arenile non già affidate in concessione e prospicienti ai tratti di mare concessi per parco acquatico galleggiante possono altresì essere concesse aree da adibire esclusivamente a postazione di biglietteria e/o ricovero delle strutture fluttuanti.

3. La concessione demaniale di cui al presente articolo deve essere preceduta dalla acquisizione degli atti di assenso occorrenti sotto il profilo edilizio, paesaggistico e di sicurezza della navigazione, ove prescritti dalle norme di settore.

Titolo II CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 10 - Concessione

1. La concessione è il provvedimento amministrativo mediante il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel demanio marittimo per finalità conformi agli Strumenti della Pianificazione Urbanistica ed agli Atti di Governo del Territorio ed ai regolamenti edilizi, igienico sanitari etc. al momento del rilascio vigenti. La concessione del Comune è rilasciata nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali disciplinanti la materia.

2. La concessione è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo, previo accertamento attinente l'idoneità tecnica, economica e soggettiva, ed è sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.

3. La concessione è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta da porre a carico del concessionario, ed è iscritta al repertorio degli atti soggetti a registrazione tenuto dal competente ufficio del Comune.

4. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Dirigente del Servizio competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

5. Il procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dal comma 9 del successivo art. 11.

6. Le concessioni di cui al presente articolo sono propedeutiche a qualunque attività da effettuare sull'arenile ed a qualunque ulteriore autorizzazione, concessione, permesso ecc di competenza di altri uffici, comunali e non.

7. Alla scadenza del periodo massimo concedibile anche a seguito dei rinnovi consentiti dalla normativa in materia l'Amministrazione comunale procederà a nuova concessione conformemente ai criteri e modalità del presente regolamento.

Art. 11 - Contenuti dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione, per licenza o per atto formale, devono essere indicati:

a) l'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione, allegando un rilievo planimetrico che indichi l'esatta localizzazione delle stesse;

b) lo scopo e la durata della concessione;

c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;

d) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;

e) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione;

f) la cauzione;

g) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;

h) le generalità e il domicilio del concessionario;

i) le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

3. Nelle concessioni assentite con licenza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

Art. 12 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal presente Regolamento e dall'atto di concessione, nonché dagli Strumenti della Pianificazione urbanistica e dagli Atti di Governo del Territorio al vigenti, ai fini urbanistici ed edilizi.

2. Le aree, i manufatti liberi o che si dovessero rendere tali per le quali norme di cui al comma precedente ed eventuali loro successive varianti nonché il presente Regolamento ne prevedano la concessione, saranno assegnati attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo provvederà all'emanazione di un bando pubblico, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, che definisca:

- le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili in conformità con le previsioni contenute negli Strumenti della Pianificazione urbanistica, negli Atti di Governo del territorio vigenti;

- le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;

- il termine entro il quale devono essere presentate le domande;

- i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario.

3. Del suddetto bando dovrà essere data evidenza pubblica secondo le normative vigenti in materia.

4. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando. Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione nominata dal Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo composta da membri scelti tra dipendenti dell'Amministrazione comunale o personale esterno che abbiano competenze in materia di demanio marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo. La Commissione redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando che viene pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio on line del Comune.

5. Il Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della conclusione del procedimento e del primo classificato; la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione.

6. La domanda del primo classificato, completa degli allegati, dovrà essere sottoposta all'esame della Conferenza di Servizi di cui alla Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti interessati dal procedimento.

7. La Conferenza di Servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

8. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso relativo alla concessione demaniale, comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed uffici partecipanti o comunque invitati a partecipare alla predetta conferenza. Sono escluse le eventuali autorizzazioni e/o permessi a costruire di natura edilizia - urbanistica - paesaggistica che dovessero essere successivamente necessarie per la realizzazione della struttura che dovranno essere oggetto di apposito procedimento da avviarsi entro quattro mesi dal rilascio della concessione demaniale marittima, pena, la irrevocabile decadenza della medesima.

9. Il concessionario dovrà attivare l'esercizio della nuova attività entro la fine della stagione balenare successiva al rilascio della concessione demaniale marittima, pena, la irrevocabile decadenza della concessione stessa, salvo motivate oggettive e documentate difficoltà da accertare da parte del Comune.

10. Sono escluse dalle procedure di evidenza pubblica le concessioni che il Comune intende riservare per se stesso per motivi di pubblica utilità e di interesse collettivo.

Art. 13 - Rilascio di concessione per altri usi

1. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le concessioni necessarie per:

- apertura di varchi d'accesso al demanio realizzati con criteri di ingegneria naturalistica e dotati di strutture di consolidamento per una larghezza massima di 3 metri;
- realizzazione di sotto servizi;
- modesti adeguamenti igienico-sanitari;
- adeguamenti delle strutture concesionate a norme settoriali o di legge; standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, parcheggi, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, aree di uso pubblico da parte dell'Amministrazione comunale o privati in convenzione con la stessa.

2. Chiunque intenda estrarre e raccogliere arena o altri materiali nelle zone del demanio marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime per scopi non commerciali dovrà presentare apposita domanda.

3. Le domande dovranno essere presentate al Servizio competente in materia di demanio marittimo che, nei tempi di legge, verificata la ricevibilità delle stesse, predispone l'avvio del procedimento

amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e la conclusione entro il termine di novanta giorni.

4. L'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Art. 14 - Concessioni di breve durata

1. Al fine di organizzare occasionali eventi specifici (quali eventi ricreativi e sportivi) ed attività correlate (da specificare in dettaglio nella richiesta di concessione in oggetto), siano questi per un periodo continuo o secondo uno specifico calendario, sulle aree demaniali marittime è possibile procedere alla concessione per il tempo strettamente necessario all'allestimento delle strutture, al successivo smontaggio, rimessa in pristino ed alle attività correlate agli eventi sopra riportati.

2. Il soggetto interessato, non titolare di alcuna concessione demaniale, dovrà presentare apposita domanda da cui si evinca la tipologia dell'evento ed i tempi tecnici indispensabili per il suo regolare svolgimento, con un programma temporale dettagliato.

3. Il Servizio competente in materia di demanio marittimo, previa pubblicazione della domanda all'albo pretorio on line e relativa istruttoria positiva, rilascia la concessione per il tempo ritenuto necessario che non potrà comunque eccedere trenta giorni, compresi i tempi per l'allestimento e la rimessa in pristino.

4. Lo stesso soggetto non potrà richiedere più concessioni nello stesso anno solare. Fra un periodo ed il successivo, di diverse concessioni richieste sullo stesso sedime, devono comunque decorrere almeno quindici giorni, mentre nel caso di concessioni ad occupazione temporale secondo un calendario prestabilito, l'area in oggetto dovrà essere messa in pristino a cura e spese del soggetto concessionario, ogni qualvolta terminato il breve periodo concesso.

5. Per quanto concerne la possibilità di effettuare, previa comunicazione al Servizio competente in materia di demanio marittimo, serate a carattere musicale di accompagnamento ad attività di bar/ristorazione dello stabilimento attiva, si rinvia a quanto previsto dalla normativa comunale vigente in materia al fine dell'acquisizione delle pedepedeutiche autorizzazioni.

Art. 15 - Corridoi di lancio

1. I soggetti che hanno in concessione arenili per lo svolgimento di attività sportive/nautiche che prevedono l'accesso al mare con imbarcazioni e/o con mezzi acquatici che possano arrecare danni alla libera balneazione devono richiedere per la durata della stagione balneare o per la durata della concessione, se temporalmente inferiore alla durata della stagione balneare stessa, l'autorizzazione all'installazione di corridoi di lancio nel tratto di mare antistante la propria concessione.

2. Dovrà essere garantito il libero e gratuito accesso al corridoio di che trattasi a qualsivoglia fruitore della spiaggia libera od in concessione.

3. Detti corridoi dovranno essere realizzati secondo i requisiti tecnici individuati dall'Autorità Marittima competente.

4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo, è il responsabile del corridoio di lancio. Lo stesso non è esonerato dall'osservanza delle ordinanze di questa Amministrazione comunale e della competente Capitaneria di Porto.

Art. 16 - Strutture sull'arenile

1. E' consentita, esclusivamente per ogni concessionario di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, senza formalità istruttoria e per il solo periodo della stagione balneare, l'installazione di elementi ombreggianti, senza ancoraggio permanente al suolo e che non comporti un uso difforme dallo scopo previsto, di superficie complessiva non superiore al 5 % della superficie della concessione su cui insisteranno gli elementi di che trattasi previa comunicazione al Servizio competente in materia di demanio marittimo, per il periodo inerente la stagione balneare o la breve durata di particolare evento, fatta salva l'acquisizione preventiva da parte del concessionario delle autorizzazioni di legge.

2. E' consentita la posa in opera di accessori come pedane in legno, giochi, camminamenti e simili che dovranno essere tolti entro la fine della stagione balneare, fatta salva l'acquisizione preventiva da parte del concessionario delle autorizzazioni di legge.

3. E' possibile la realizzazione di aree tecniche per rimessaggio attrezzature e/o destinate a servizi attinenti lo scopo della concessione, fino ad un massimo complessivo di mq. 30. Le stesse, dovranno essere costituite da elementi facilmente amovibili quali tende ed elementi ombreggianti, prive di partizioni in muratura e stabilmente ancorate al suolo, non costituenti Superficie Edificabile (SE) ai sensi dell'art. 10 del DPGR 39/R/2018.

Art. 17 - Spiaggia libera

1. Il Comune si riserva di destinare e/o attrezzare le zone di arenile, non oggetto di concessione a terzi, con impianti sportivi, aree gioco per bambini ed altre finalità di interesse pubblico purché ciò non costituisca ostacolo alla libera fruizione della spiaggia libera ed all'accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia di rispetto lungo la battigia per il libero transito delle persone.

2. Il Comune ha la facoltà di individuare apposite aree nelle quali è possibile sostare anche con gli animali.

Art. 18 - Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti per ripascimento

1. Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, l'area così creata può essere attribuita al concessionario antistante per la posa di ombrelloni e sdraio, fatta salva l'area di libero transito, previa presentazione di apposita domanda e previo pagamento del relativo canone.

2. Il richiedente dovrà produrre idonea istanza per l'ottenimento della concessione che non potrà essere che stagionale e riferita alla sola stagione balneare in cui viene presentata la richiesta, corredata di tutti i documenti comprovanti la situazione di fatto, sottoscritta da un professionista abilitato.

Art. 19 - Anticipata occupazione per opere di difficile rimozione

1. Il presente articolo disciplina le concessioni demaniali rilasciate per 'atto formale'.

2. L'anticipata occupazione ed il conseguente uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza.

3. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

4. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

5. La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

6. L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione cointestata al Comune ed allo Stato, il cui ammontare è determinato dal Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d) del Codice della Navigazione.

2. L'ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore a due annualità di canone per le concessioni che non prevedano la realizzazione di strutture o impianti.

3. La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione rilasciata da società regolarmente autorizzata e/o bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'Ente.

4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui al precedente art. 7. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'Amministrazione comunale in caso di inadempienza per l'esecuzione delle opere di messa in pristino dell'area.

Art. 21 - Pulizia degli arenili

1. Il concessionario è tenuto alla pulizia dell'arenile, con facoltà di accedervi anche con mezzi meccanici per il tempo strettamente necessario alle operazioni di pulizia, i cui estremi di identificazione devono essere comunicati al Comune.

2. In caso di incuria evidente e documentata il concessionario sarà diffidato dal Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo ed invitato a procedere alla pulizia. In caso di seconda diffida nella stessa stagione balneare sarà comminata la sanzione amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 1164 'inosservanza di norme sui beni pubblici' del Codice della Navigazione.

Art. 22 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

1. I concessionari delle strutture turistico-ricettive e ricreative sui beni demaniali marittimi devono garantire idoneo servizio di vigilanza sull'arenile e sullo specchio di mare antistante la propria concessione, sia con la presenza di personale specializzato in salvamento che con idonee attrezzature di salvataggio anche in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Marittima.

Titolo III CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 23 - Canoni

1. Il canone è calcolato in conformità alla vigente normativa di settore tempo per tempo.

2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte, dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e dalle aree (scoperte o coperte) a carattere commerciale.

3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" ovvero di "facile rimozione" secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 24 - Pagamento del canone

1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dal Servizio competente in materia di demanio marittimo.

Art. 25 - Riduzione del canone

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 05/08/1998 n. 342 e sue successive modificazioni, integrazioni o provvedimenti sostitutivi.

Art. 26 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05/08/1998 n. 342 e ss.mm. o provvedimenti sostitutivi.

Titolo IV CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 27 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del Codice della Navigazione.

2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

3. Nel caso in cui la concessione rilasciata per finalità turistico-ricreative venga revocata per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con gli Strumenti della Pianificazione urbanistica e con gli Atti di Governo del Territorio vigenti, i concessionari non hanno diritto ad indennizzi.

4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo.

Art. 28 - Rinuncia alla concessione

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione deve specificare i motivi della rinuncia e che della rinuncia sono stati informati gli eventuali affidatari.

Art. 29 - Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione:

- a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per due annualità;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali e connessi atti di normazione secondaria;

- g) per mancanza di pulizia e cura dell'arenile in concessione;
 - h) per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari alla titolarità della concessione.
2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.
 3. Del procedimento di decadenza ne viene dato avvio ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
 4. La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo.
 5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
 6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

Titolo V SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 30 - Subingresso

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere al Comune la preventiva autorizzazione presentando domanda sull'apposito modulo.
2. In caso di vendita e/o esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.
3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.
4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica, economica e soggettiva, l'Amministrazione non ritiene opportuno autorizzare e/o confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo.
5. La domanda deve essere presentata al Servizio competente in materia di demanio marittimo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante.
6. Il Servizio competente in materia di demanio marittimo comunica entro quindici giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
7. Il procedimento per il rilascio della nuova concessione al subingresso deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l'autorizzazione preventiva.

Art. 31 - Affidamento in gestione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.
2. Previa autorizzazione del Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. Il Concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda al Servizio competente in materia di demanio marittimo.
4. Il Servizio competente in materia di demanio marittimo comunica entro quindici giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
5. Al termine della fase istruttoria il Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo provvede ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto deve essere prodotta copia dello stesso al Servizio competente in materia di demanio marittimo a cura degli interessati.
8. In ogni caso il concessionario deve mantenere i requisiti per essere titolare della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

Titolo VI

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art. 32 - Variazioni al contenuto della concessione

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime, come previsto all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e ss.mm.ii., deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione comunale. La domanda di variazione al contenuto della concessione dovrà essere conforme agli strumenti della Pianificazione urbanistica ed agli Atti di Governo del Territorio ed ai regolamenti edilizi, igienico sanitari etc. al momento del rilascio vigenti e/o di ogni altro atto di pianificazione territoriale.
2. Sono possibili ampliamenti delle concessioni esistenti con fronte-spiaggia non superiore a trenta metri lineari sino a raggiungere tale dimensione, fatta salva la permanenza di corridoi di libero transito per l'accesso all'arenile ed al mare, nonché dei tratti di arenile non concessionato superiori a trenta metri lineari. La localizzazione degli ampliamenti laterali dovrà essere definita salvaguardando i tratti più ampi di arenile non concessionato. Gli ampliamenti laterali verranno ridefiniti ed allineati agli strumenti della pianificazione urbanistica, agli atti di governo del territorio ed ai regolamenti edilizi, igienico sanitari etc. vigenti al momento del rilascio.
3. Sono possibili gli ampliamenti che comportano la riduzione di corridoi di libero transito per l'accesso all'arenile ed al mare per tratti non concessionati inferiori a tre metri lineari esclusivamente a seguito di esito favorevole da parte di una apposita Conferenza di Servizi convocata, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. dal Dirigente del Servizio competente in materia di demanio marittimo.
4. E' consentito al concessionario, ove destinazione ammessa dal titolo concessorio sotto il profilo dell'utilizzazione del bene pubblico ed urbanistico e salvo quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e ss.mm.ii., l'esercizio delle attività commerciali secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Titolo VII

SPESE DI ISTRUTTORIA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 33 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono annualmente determinate, con atto della Giunta comunale.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Art. 34 - Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione e concessione.

1. Qualsiasi richiesta rivolta all'Amministrazione comunale (sia di variazioni al contenuto della concessione, sia di autorizzazione o nuova concessione), dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista nelle disposizioni vigenti secondo la modulistica ministeriale e/o predisposta dal Servizio comunale competente in materia di demanio marittimo.

Titolo VIII ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 35 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale addetto del Servizio competente in materia di demanio marittimo o della Polizia Municipale.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Titolo IX BALNEAZIONE

Art. 36 - Ordinanza comunale sulla balneazione

1. Il Comune emette apposita ordinanza con cui disciplina tutti gli aspetti connessi all'attività turistica:

- a) periodo d'inizio e fine della stagione balneare;
- b) casi in cui è vietata la balneazione;
- c) prescrizione sull'uso della spiaggia in zone di particolare interesse;
- d) disciplina delle aree in concessione per strutture balneare ed arenili;
- e) disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime.

2. L'ordinanza sulla balneazione è emanata entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Contestualmente viene elaborato anche un apposito piano di vigilanza e salvamento anche in sinergia e collaborazione con gli operatori turistici, e relative organizzazioni di categoria, che operano sull'arenile, secondo le modalità previste dall'Autorità Marittima ed approvato da essa.

4. Il Comune può prevedere una specifica disciplina temporanea su aree demaniali per motivi di salvaguardia ed interesse generale.

Titolo X NORMA FINALE

Art. 37 - Aree classificate come SIC-SIR-ZPS

1. Nelle aree classificate come SIC-SIR-ZPS, il concessionario dovrà attenersi, nell'esecuzione dell'attività sopra descritta, nel rispetto della normativa vigente in materia, presentando la relativa documentazione inerente alla Valutazione di Incidenza, ai sensi della normativa vigente in materia di aree classificate come SIC - SIR - ZPS.

2. La valutazione di incidenza potrà definire le prescrizioni e le misure, incidenti sull'attività di cui all'oggetto della concessione, a tutela delle peculiarità naturalistiche (flora e fauna), presenti nelle aree classificate come SIC-SIR-ZPS; la valutazione di incidenza sarà oggetto di verifica annuale.

Art. 38 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina urbanistico-edilizia e l'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda ai contenuti degli Strumenti della Pianificazione urbanistica ed agli Atti di Governo del Territorio ad ai Regolamenti edilizi, igienico sanitari etc. al momento del rilascio vigenti.
3. I soggetti concessionari di aree al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle norme comportamentali in esso previste entro quattro mesi.